

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LIUC ALUMNI"

ART. 1 – COSTITUZIONE E SEDE

1.1 È costituita l'Associazione "LIUC Alumni" tra ex studenti dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC. L'Associazione è riconosciuta dall'Università con deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il riconoscimento può essere revocato dall'Università con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione e ha efficacia dalla data del relativo decreto presidenziale.

1.2 L'Associazione ha sede in Castellanza (VA), C.so Matteotti n. 22.

ART. 2 – SCOPO E OGGETTO

2.1 L'Associazione, apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro, ha per scopo:

- a) creare, consolidare le relazioni tra gli Alumni, l'Associazione e l'Università;
- b) partecipare e/o supportare le attività dell'Università con modalità concordate con la stessa e collaborare per lo sviluppo e la promozione dell'Ateneo presso Alumni, studenti e qualsiasi altro soggetto interessato;
- c) accrescere il numero degli iscritti e rafforzare la base associativa;
- d) mantenere il contatto con gli Alumni mediante idonei strumenti di comunicazione, informando circa le attività associative sia dell'Associazione che di LIUC, promuovendo attività culturali per la formazione umana e professionale degli Alumni e facilitando lo scambio di esperienze ed il networking fra gli Alumni;
- e) conferire visibilità e prestigio nazionale ed internazionale all'Università LIUC;
- f) favorire le donazioni in favore dell'Università o dell'Associazione medesima da parte dei singoli Soci e di soggetti terzi, per sostenere progetti nell'ambito Faculty, Offerta Formativa, Studenti (corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, master, dottorati di ricerca, altri corsi), Ricerca, Relazioni con la comunità.

2.2 Qualunque modifica sostanziale del presente Statuto dovrà essere approvata dall'Assemblea straordinaria degli associati previo parere favorevole del Comitato Esecutivo dell'Università; tale parere sarà rilasciato in forma scritta entro 30 (trenta) giorni dalla prima convocazione del Comitato Esecutivo dell'Ateneo successivo alla richiesta effettuata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

ART. 3 – AMBITO DI ATTIVITA'

3.1 L'Associazione può svolgere la propria attività sia in Italia sia all'estero.

3.2 L'Associazione può instaurare, rafforzare ed estendere rapporti con altre associazioni, anche di altre Università italiane o estere.

ART. 4 – DURATA

4.1 L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

ART. 5 – SOCI

5.1 Soci sono distinti in:

- a) Effettivi
- b) Onorari

Sono Soci Effettivi, automaticamente, eccetto diversa comunicazione dell'interessato, tutti gli Alumni, ovvero coloro che abbiano conseguito un diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, master, dottorato di ricerca o utilmente concluso un corso di durata non inferiore ad un anno accademico presso la LIUC in qualsiasi momento questo sia avvenuto, ammessi all'Associazione dal Consiglio Direttivo, ove previsto.

Coloro che hanno frequentato corsi executive di durata inferiore ai 12 mesi presso la LIUC Business School possono essere ammessi, su richiesta dell'interessato, all'Associazione a discrezione del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

b) Sono Soci Onorari le persone fisiche che, anche senza il conseguimento di un titolo presso LIUC come previsto dal precedente art. 5.1, vengono designate dal Consiglio Direttivo, con apposita delibera, su proposta di almeno uno dei membri del Consiglio stesso.

5.2 L'iscrizione all'Associazione viene meno con il recesso o l'esclusione del Socio.

Il recesso da parte del Socio può essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo in qualunque momento.

ART. 6 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

6.1 Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) i due Vice Presidenti;
- e) il Tesoriere;
- f) il Segretario;
- g) il Collegio dei Revisori;
- h) il Collegio dei Probiviri.

6.2 Tutte le cariche sociali sono a titolo onorifico e gratuito.

ART. 7 – ASSEMBLEA DEI SOCI

7.1 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti gli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, obbligano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti. L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede associativa, ed è valida anche quando effettuata con strumenti che consentano il collegamento da remoto.

7.2 L'Assemblea è costituita dai Soci Effettivi e Onorari. Ad ogni Socio è consentito rappresentare per delega scritta non più di altri due Soci.

7.3 Il voto è espresso in forma palese, ad eccezione di quello relativo alla nomina delle cariche sociali.

7.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da uno dei due Vice Presidenti.

7.5 L'Assemblea è convocata mediante avviso di convocazione, inviata a mezzo posta elettronica all'indirizzo comunicato dai soci effettivi e onorari, nonché mediante la pubblicazione sul sito internet dell'associazione almeno quindici giorni prima della data fissata dal Consiglio Direttivo.

7.6 La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta anche dal Collegio dei Revisori, o da almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo, oppure da tanti soci che rappresentino almeno il 30% dei Soci Effettivi ed Onorari.

In tal caso la richiesta, indirizzata al Presidente, deve contenere gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

7.7 L'avviso di convocazione deve contenere i seguenti dati:

- a) giorno, ora e sede della prima convocazione ed eventualmente della seconda convocazione;
- b) ordine del giorno.

7.8 Nell'anno di scadenza di mandato il Consiglio Direttivo dovrà rendere noto con i tempi e gli strumenti più consoni il rinnovo delle cariche sociali.

Coloro che intendono candidarsi devono presentare la loro candidatura, completa di curriculum, entro l'ottavo giorno precedente la data della riunione inviandola mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione. Il Consiglio pubblicherà sul sito dell'Associazione le candidature almeno tre giorni prima della data della riunione.

7.9 Le Assemblee sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione saranno sempre valide qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto di voto. La riunione in seconda convocazione può essere convocata anche nella stessa giornata della riunione fissata in prima convocazione.

7.10 Il Segretario redige il verbale dell'Assemblea che viene firmato dallo stesso, dal Presidente ed eventualmente dagli Scrutatori.

ART. 8 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

8.1 L'Assemblea Ordinaria:

- a) nomina gli Organi sociali;
- b) approva il bilancio annuale consuntivo e la relativa relazione redatta dal Collegio dei Revisori;
- c) approva la relazione sull'attività svolta e dell'attività da svolgere e il relativo bilancio preventivo;
- d) elegge, alla scadenza dei rispettivi mandati i Membri elettivi del Consiglio Direttivo, i Membri del Collegio dei Revisori ed i Membri del Collegio dei Probiviri;
- e) approva, modifica e revoca eventuali regolamenti interni;
- f) delibera su proposte e argomenti indicati nell'Ordine del Giorno.

8.2 L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza dei presenti.

8.3 Il bilancio consuntivo approvato ed i verbali dell'Assemblea Ordinaria saranno pubblicati sul sito dell'Associazione nell'area riservata.

8.4 L'Assemblea Straordinaria delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti sulle seguenti materie:

- a) modifiche dello Statuto per le quali occorrerà il preventivo parere favorevole del Comitato Esecutivo dell'Università;
- b) scioglimento dell'Associazione e nomina del liquidatore.

8.5 I verbali dell'Assemblea straordinaria sono pubblicati sul sito dell'Associazione nell'area riservata.

ART. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO. RUOLO E COMPOSIZIONE

9.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da nove membri:

- a) il Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC;
- b) tre Consiglieri indicati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC;
- c) cinque Consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci.

9.2 Si possono candidare come consiglieri i Soci Effettivi e i Soci Onorari.

9.3 La verifica della regolarità delle candidature sarà effettuata dal Collegio dei Probiviri. Nel caso in cui il Collegio dei Probiviri non sia costituito o per qualunque motivo non sia in grado di svolgere tale compito la verifica della regolarità delle candidature sarà svolta dal Collegio dei Revisori.

9.4 I Membri del Consiglio Direttivo restano in carica per quattro anni.

Il Consigliere eletto che per qualsiasi causa cessasse anticipatamente il suo mandato è sostituito, per il periodo che residua, dal primo dei non eletti.

In mancanza di sostituti, il Consiglio provvederà alla sua sostituzione.

Il Consigliere così designato resta in carica fino alla prima Assemblea Ordinaria Annuale, nel corso della quale si provvederà a designazione, in sostituzione di quello cessato, di un Consigliere avente durata in carica pari a quella del Consigliere cessato anticipatamente.

9.5 In caso di cessazione da parte di un Consigliere di nomina LIUC, il ruolo sarà ricoperto da un altro Consigliere che sarà all'uopo tempestivamente nominato da LIUC stessa.

9.6 In caso di mancato accordo l'Assemblea dei Soci provvede ad una nuova elezione dei Consiglieri.

9.7 Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, designa tra i suoi membri eletti i due Vice Presidenti, il Tesoriere e il Segretario.

9.8 Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) elaborare il programma operativo dell'Associazione;
- b) curare la realizzazione del programma e di tutte le attività e iniziative dell'Associazione;
- c) definire le scelte relative al reperimento dei fondi per l'attuazione del piano operativo;
- d) predisporre il progetto del bilancio e le relative relazioni;
- e) supervisionare e coordinare le attività delle sedi in Italia ed all'estero (Chapter)
- f) delegare specifiche attività ai suoi componenti;
- g) indire la convocazione delle Assemblee e stabilirne l'ordine del giorno.

9.9 Il Consiglio Direttivo provvede, in conformità delle Leggi e dello Statuto, alla gestione operativa ed all'amministrazione dell'Associazione compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'Assemblea.

9.10 È fatto obbligo al Consiglio Direttivo di curare la conformità del programma operativo dell'Associazione agli interessi dell'Università e garantire che anche le singole iniziative siano in linea con scelte organizzative e/o didattiche dell'Università.

9.11 Il Consiglio Direttivo delibera su ogni materia di sua competenza con una maggioranza qualificata di sette membri su nove.

9.12 Il Consiglio Direttivo si riunisce regolarmente su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due dei suoi membri.

ART. 10 – PRESIDENTE

10.1 Il Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università Carlo Cattaneo-LIUC in carica fra i Soci Effettivi od Onorari.

10.2 Il Consiglio di Amministrazione dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC potrà nominare come Presidente anche quell'Associato che ha già ricoperto in precedenza l'incarico di Presidente dell'Associazione.

10.3 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in ambito nazionale che internazionale.

10.4 Al Presidente compete di promuovere e coordinare l'attività dell'Associazione, assicurando il funzionamento in piena collaborazione con gli altri organi dell'Associazione.

10.5 Il Presidente presenterà al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea un rapporto annuale sull'andamento e sui programmi dell'Associazione.

10.6 Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee dei Soci.

10.7 Il Presidente ha la facoltà di delegare uno o più dei membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea dei Soci affinché supervisionino aree specifiche di attività di volta in volta individuate.

ART. 11 – VICE PRESIDENTI

11.1 Il Presidente propone e il Consiglio Direttivo designa due Vice Presidenti:

- a) un Vice Presidente che rappresenta l'Associazione a livello nazionale promuovendo e coordinando l'attività dei Chapter nazionali;
- b) un Vice Presidente che rappresenta l'Associazione a livello internazionale promuovendo e coordinando l'attività dei Chapter internazionali.

ART. 12 – TESORIERE

12.1 Il Presidente propone e il Consiglio Direttivo designa il Tesoriere.

12.2 Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- a) predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea;
- b) mantenere ordinata la contabilità;
- c) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio in coordinamento con la relativa struttura amministrativa di LIUC.

ART. 13 – SEGRETARIO

13.1 Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo.

13.2 Spetta tra l'altro al Segretario, seguendo le indicazioni ed i programmi del Consiglio Direttivo:

- a) redigere il verbale dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- b) mantenere aggiornati i libri dell'Associazione;
- c) collaborare con il Consiglio Direttivo nelle attività di mantenimento dei rapporti con i Soci.

ART. 14 – COLLEGIO DEI REVISORI

14.1 Il Collegio dei Revisori viene eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

14.2 Almeno uno dei membri deve essere iscritto all'ordine professionale dei Dottori Commercialisti o degli Esperti Contabili.

14.3 I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di due volte successive alla prima.

14.4 Il Collegio dei Revisori elegge il proprio Presidente, nell'ambito dei membri effettivi.

Al Collegio dei Revisori compete di vigilare sulla regolarità e trasparenza contabile della gestione.

14.5 Il Collegio dei Revisori invia all'Assemblea dei Soci un parere sul bilancio presentato dal Consiglio Direttivo.

ART. 15 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

15.1 Il Collegio dei Probiviri vigila sul rispetto delle norme statutarie e svolge le funzioni allo stesso demandate dalle norme degli articoli precedenti. Esso ha un ruolo di garante e tutela l'autonomia dell'Associazione; inoltre spetta ai Probiviri risolvere problemi o quesiti posti in merito all'interpretazione autentica e/o la concreta applicazione delle norme del presente Statuto ed interviene nel caso di eventuali controversie tra soci e/o tra soci e l'Associazione ovvero tra i suoi organi, ivi compresa l'esclusione del Socio.

15.2 Il Collegio dei Probiviri è composto da:

- a) due Alumni eletti dall'Assemblea dei Soci in una rosa di quattro nominativi proposti dal Consiglio direttivo;
- b) da uno a tre designati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.

15.3 I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di due volte successive alla prima. Il Collegio dei Probiviri elegge il proprio Presidente tra i suoi membri.

15.4 Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

15.5 I membri del Collegio dei Probiviri decadono automaticamente dall'incarico al verificarsi di almeno una delle seguenti circostanze:

- a) sentenza dichiarativa di fallimento, inabilitazione o interdizione dai pubblici uffici;
- b) condanna penale non colposa;
- c) assenza a più di due riunioni all'anno;
- d) assunzione di altro incarico negli altri organi di gestione dell'Associazione.

15.6 I Probiviri dimissionari o decaduti per qualsiasi motivo verranno cooptati dal Consiglio dei Probiviri con delibera assunta a maggioranza semplice dei presenti.

ART. 16 – BILANCIO E GESTIONE ORDINARIA

16.1 L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

16.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) da contributi volontari versati dai Soci;
- b) dalle quote di iscrizione versate dai partecipanti alle iniziative organizzate dall'Associazione;
- c) dai contributi di imprese ed enti interessati a fornire supporto economico all'Associazione;
- d) dalle raccolte fondi
- e) dalle eventuali rendite del patrimonio

16.3 Il bilancio deve essere presentato per l'approvazione all'Assemblea entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce, ovvero entro la fine del mese di luglio dell'anno successivo, quando lo richiedano particolari esigenze relative all'organizzazione dell'associazione.

16.4 Le eccedenze attive di ciascun esercizio non si potranno distribuire, nemmeno in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

16.5 Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 17 – PATRIMONIO

17.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da eventuali contributi da parte di Società, fondazioni, enti pubblici e privati, istituzioni, persone fisiche, nonché altre eventuali entrate o da tutti i beni immobili e mobili pervenuti all'Associazione da lasciti, donazioni.

17.2 Con riferimento alla denominazione associativa, si dà atto che l'utilizzo delle parole "Università Carlo Cattaneo - LIUC" o dell'acronimo "LIUC", nonché i relativi marchi, anche derivati, sono di proprietà dell'Università e potranno essere utilizzati alle condizioni ed ai termini che verranno definiti con l'Università.

ART. 18 – MODALITA' ORGANIZZATIVE E OPERATIVE

18.1 LIUC Alumni, quale unica associazione Alumni sostenuta da LIUC, riconosce l'importanza dell'integrazione operativa con l'Università LIUC stessa, e a tal fine, si avvarrà prioritariamente e prevalentemente delle strutture dell'Università per le proprie attività.

L'Università, a sua volta, si adopererà per creare le condizioni operative necessarie per realizzare l'integrazione operativa citata.

Il Data Base degli Alumni LIUC è di proprietà dell'Università LIUC che ne concederà gratuitamente l'uso alla LIUC Alumni, salvo revoca.

ART. 19 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

19.1 In caso di scioglimento dell'Associazione l'eventuale patrimonio rimasto, dedotto il passivo, verrà devoluto, ove esistente, ad altra associazione senza fini di lucro che abbia tra le sue finalità il sostegno all'attività della LIUC scelta dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

19.2 L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento provvede a nominare uno o più liquidatori ed a fornire loro i necessari indirizzi operativi.

ART. 20 – REGIME FISCALE

20.1 L'Associazione non ha fini di lucro, né diretti né indiretti, e si qualifica pertanto come ente non commerciale al fine dell'imposizione tributaria.

ART. 21 – NORME DI RINVIO

21.1 Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile in materia di associazioni.

21.2 Il presente Statuto abroga e sostituisce integralmente il precedente.